

Allegato 7^o

COMUNE DI SAN CIPIRELLO

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art.1
**Verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali
in sede di avvio attività economiche**

1. Il rilascio o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica positiva della regolarità del pagamento dei tributi locali. Analoga verifica deve essere effettuata a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate.
2. Il soggetto che richiede il rilascio o il rinnovo di una licenza, autorizzazione o concessione, o invia una SCIA inerente l'avvio di una qualsiasi attività commerciale o produttiva deve allegare alla richiesta o alla SCIA una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante l'inesistenza a proprio carico di debiti per tributi locali certi, liquidi ed esigibili, maturati e scaduti. Detta dichiarazione consente, in presenza degli altri requisiti previste dalle vigenti norme, l'avvio dell'attività.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente sarà tempestivamente trasmessa, a cura del Funzionario competente, al Servizio Tributi che dovrà verificarne la corrispondenza al vero entro 30 giorni dalla ricezione.
4. Il riscontro dell'esistenza di debiti per tributi locali, maturati e scaduti alla data di sottoscrizione della dichiarazione di regolarità, ferme restando le responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, determinerà la revoca del provvedimento di rilascio della licenza, autorizzazione, o atto equivalente. Nel caso di attività soggette a SCIA dovrà essere emesso un provvedimento di chiusura dell'attività.

Art.2
**Permanenza in esercizio delle attività economiche
morse in ordine ai tributi locali**

1. La permanenza in esercizio delle attività economiche non in regola con il pagamento dei tributi locali è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni: -
 - a. estinzione immediata, e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla formale comunicazione dello stato di morosità, del debito tributario complessivo maturato e scaduto (per IMU, TASI, TARI/TARES/TARSU,

- TOSAP e/o imposta pubblicità) relativo all'anno in corso, comprensivo di sanzioni e interessi;
- b. adesione ad un piano di rateizzazione per l'estinzione dell'intero debito tributario pregresso, secondo le modalità e i termini previsti dal vigente regolamento comunale delle entrate.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano unicamente ai debiti tributari maturati e scaduti, anche se non sia stata ancora avviata la procedura di riscossione coattiva. Dette disposizioni non riguardano gli eventuali debiti per i quali sia stata attivata una procedura di mediazione tributaria e/o sia pendente un contenzioso tributario, o che comunque, alla data della verifica, non risultino certi, liquidi ed esigibili.
 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Ufficio Attività produttive predispose e mantiene aggiornato il censimento delle attività economiche presenti nel territorio e richiede all'Ufficio Tributi la verifica sulla regolarità dei pagamenti dei tributi locali. Ricevuta dal Servizio Tributi la comunicazione della situazione debitoria del contribuente esercente attività economica, l'Ufficio Attività Produttive notifica allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, l'avvio del procedimento di sospensione/revoca dell'autorizzazione o della Segnalazione Certificata (S.C.I.A.) relative all'esercizio dell'attività per mancato pagamento di tributi locali, assegnando il termine di trenta giorni per adempiere.
 4. Decorso infruttuosamente il termine assegnato sarà emesso il provvedimento di cui al comma precedente che, previa notifica nelle forme di legge, sarà posto in esecuzione a cura della Polizia Municipale. Il provvedimento di sospensione dell'attività avrà efficacia per un periodo massimo di giorni trenta decorsi i quali, permanendo lo stato di morosità, l'esercizio dell'attività s'intenderà definitivamente interdetto.

Art.3
Disposizioni antielusive

1. Le attività commerciali o produttive non in regola con il pagamento dei tributi locali non potranno essere cedute o trasferite a terzi, anche a titolo non oneroso, né proseguite a nome di una persona fisica o giuridica diversa

dall'attuale, se non previa estinzione dei debiti maturati e scaduti per tributi locali.

Art.4
Disposizioni transitorie

1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Funzionario responsabile delle attività produttive dovrà darne la massima diffusione, dandovi la massima evidenza sul sito istituzionale del Comune, inviandone copia alle associazioni di categoria e con ogni altra iniziativa che riterrà utile o opportuna.
2. Le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 saranno avviate decorsi i trenta giorni di cui al comma precedente.